

TI_GERICHTE 9.2018.170 vom 16. April 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2018.170

FR: TI_GERICHTE 9.2018.170 du 16 avril 2019

IT: TI_GERICHTE 9.2018.170 del 16 aprile 2019

Regeste

Irrricevibilità del reclamo interposto contro una decisione in tema di relazioni personali; difetto di competenza materiale delle autorità di protezione a seguito dell'introduzione di un'azione di mantenimento in Pretura

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

A norma dell'art. 444 CC – applicabile a tutte le procedure davanti all'autorità di protezione e anche davanti all'autorità di ricorso – l'esame della competenza (ratione loci ma anche ratione materiae) deve essere messo in atto d'ufficio (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6463; Auer/Marti, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 444 CC n. 3; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 444 CC n. 3-4, 8; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4).

E. 2.1

Nel caso concreto, è pacifica l'esistenza di un'azione di mantenimento e di definizione delle relazioni personali, con domanda di misure cautelari, promossa dalla reclamante e dalla figlia il 25 marzo 2019 presso la Pretura di _____ nei confronti di CO 2 (inc. SE.2019.107 e CA.2019.131). Con ordinanza 29 marzo 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di _____, vista l'azione proposta da PI 1 e RE 1, ha chiesto a questo giudice di mettere a disposizione l'incarto dell'Autorità di protezione. La fattispecie pone dunque degli interrogativi, da evadere d'ufficio in via preliminare, in relazione alla competenza a statuire di questo giudice – autorità di seconda istanza nell'ambito del diritto di protezione – rispetto al giudice civile.

E. 2.2

Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile in materia di Mantenimento del figlio, che ha introdotto delle nuove disposizioni procedurali, immediatamente applicabili a tutti i procedimenti pendenti a tale data che concernono questioni riguardanti i figli (art. 407 b cpv. 1 CPC; RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger , in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407 b; Trezzini , in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 1 ad art. 407 b ; Dolder , *Betreuungsunterhalt: Verfahren und Übergang*, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918). Ai sensi dell'art. 298 d CC, l'autorità di protezione dei minori modifica – ad istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio – l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). In base alla novella legislativa, è fatta salva l'azione di modifica del contributo di mantenimento dinanzi al giudice competente: in tal caso il giudice decide se necessario anche in merito all'autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli (cpv. 3). All'art. 304 cpv. 2 CPC – trasposizione nella procedura federale della suddetta norma – il nuovo diritto stabilisce, in particolare, che pendente un'azione di mantenimento davanti al giudice civile, spetta ormai a quest'ultimo determinarsi sull'autorità parentale e su ogni punto controverso (Moret/Steck, in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono state adottate nell'intento di eliminare la doppia via (“Doppelspurigkeit”) dovuta al parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità di protezione dei minori. Ne segue che, ove sia adito il giudice del mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero altrimenti decise dall'Autorità di protezione dei minori (Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 3 ad art. 304 CPC; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art. 298 b). Ne consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca a una vertenza che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali con il figlio, l'incarto deve essere trasmesso al Tribunale civile in applicazione dell'art. 304 cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza materiale dell'Autorità di protezione (Bohnet , *Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre*, in: *Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance*, CEMAJ, 2017, pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, *Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess*, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e nota n. 85; sentenza CDP del 1° febbraio 2019, inc. 9.2018.187, consid. 4; sentenza CDP del 18 gennaio 2019, inc. 9.2018.155-172, consid. 6; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4.1). In presenza di un'azione in mantenimento, la norma non prevede dunque eccezioni che permettano all'Autorità di protezione di conservare la propria competenza decisionale in tema di autorità parentale, custodia o relazioni personali (contrariamente a quanto previsto, ad es., all'art. 315a cpv. 3 CC in ambito di divorzio o di tutela dell'unione coniugale). Ove sia adito il giudice del mantenimento, spetta a detto giudice verificare, in forza del principio inquisitorio illimitato, che altre questioni riguardanti il figlio non siano pendenti davanti all'Autorità di protezione e, nell'affermativa, avocare a sé la trattazione dell'incarto (sentenza CDP del 1° febbraio 2019, inc. 9.2018.187, consid. 4; sentenza CDP del 18 gennaio 2019, inc. 9.2018.155-172, consid. 6; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4.1).

E. 2.3

Nel caso concreto, in presenza di un'azione di mantenimento presentata il 25 marzo 2019 dinanzi al Pretore aggiunto del Distretto di _____, spetta dunque a quest'ultimo pronunciarsi, per attrazione, anche sulla disciplina delle relazioni personali fra padre e figlia. Alla luce dei principi esposti poc'anzi, la materia è dunque ormai sottratta al potere d'esame delle autorità di protezione, ivi compresa la qui scrivente autorità di reclamo. Questo giudice si vede dunque costretto a declinare la propria competenza materiale per pronunciarsi sulle richieste concernenti le relazioni personali contenute nel reclamo, che deve dunque essere considerato irricevibile per difetto di competenza materiale. Venendo a cadere il reclamo, la decisione impugnata diviene dunque pienamente efficace e la regolamentazione delle relazioni personali ivi contenuta sarà semmai oggetto di riconsiderazione da parte del pretore adito, cui sono state dirette precise richieste di giudizio in tal senso, anche in via cautelare.

E. 3

Nel suo reclamo, RE 1 ha postulato di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della sua rappresentante, senza tuttavia motivare né comprovare l'esistenza dei necessari requisiti, né in sede di reclamo (ove si preannunciava l'invio del relativo certificato comunale), né in seguito. L'istanza non può dunque essere accolta.

E. 4

Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Considerato come il difetto di competenza materiale di questo giudice – che ha comportato l'inammissibilità del gravame – sia sopraggiunto dopo il termine dello scambio degli allegati a seguito dell'introduzione, da parte della reclamante medesima, del procedimento dinanzi alla Pretura, tali oneri devono essere posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili ad CO 2, il cui patrocinatore si è manifestato in causa soltanto a scambio degli allegati conclusi e non ha presentato alcuna presa di posizione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.